



COMUNE DI FIUME VENETO

Zona denuclearizzata
Provincia di Pordenone
Area economico-finanziaria

ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI FIUME VENETO

RELAZIONE TECNICA

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) dispone che:

1. *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

2. *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
[Art. 26 comma 12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20]
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. *I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 [n.d.r.: Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017)] e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

4. *In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

[...]

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

In sintesi, l'amministrazione comunale deve effettuare un'analisi sull'assetto complessivo delle società dirette di cui il Comune è socio e di quelle indirettamente controllate. L'analisi diventa un punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione.

L'analisi deve partire dalla riconducibilità delle società a determinate categorie "strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente"; nell'ambito di tale principio generale, l'art. 4 al comma 2 specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica, ovvero:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Sono inoltre ammesse società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni, gruppi di azione locale, società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili, società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari, partecipazioni non superiori all'1% in società bancarie di finanza etica e sostenibile.

Nell'ambito di queste categorie, occorre comunque verificare che le società rispettino determinati parametri (in termini di fatturato minimo, numero di dipendenti, risultati economici, ecc., secondo quanto previsto dall'art 20 comma 2 TUSP sopra riportato), in un'ottica di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, di tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Secondo la Corte dei Conti (Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n. 348/2017/PAR), "circa la valenza precettiva degli esposti parametri, in aderenza agli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede di esame di quelli analoghi posti dall'art. 1 c. 611, della legge n. 190/2014 [...] si può ritenere che la ricorrenza di uno solo di essi" comporti la redazione di un piano di riassetto finalizzato alla razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In caso di adozione del piano, entro il 31 dicembre dell'anno successivo occorre adottare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziandone i risultati conseguiti; anche la relazione va trasmessa alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

2. I PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI RAZIONALIZZAZIONE POSTI IN ESSERE DALL'ENTE

L'art. 24 D. Lgs. 175/2016 aveva posto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, finalizzata alla loro razionalizzazione. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base della successiva revisione periodica delle partecipazioni, prescritta dall'art. 20 D. Lgs. 175/2016. La revisione straordinaria ha costituito, a sua volta, un aggiornamento dell'analogo piano di razionalizzazione adottato dal Sindaco ai sensi della L. 190/2014, c. 611 e ss.

Si riportano pertanto sinteticamente gli atti adottati dal Comune:


N. e data	Oggetto del provvedimento	Principali contenuti e riferimenti a precedenti normative
deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 01/04/2015	<p>legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) – art. 1 commi 611 e 612: razionalizzazione delle società partecipate dal comune di Fiume Veneto. Azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenimento delle attuali partecipazioni possedute dall'Ente direttamente in Atap SpA. – Ambiente Servizi SpA – Livenza Tagliamento Acque SpA, non ricorrendo motivi ostantivi di natura economica, né giuridica; - procedere alla fusione per 'incorporazione della società Acque del Basso Livenza Patrimonio SpA nella società Livenza Tagliamento Acque SpA; - mandato al Sindaco di promuovere presso le società partecipate processi di analisi per il contenimento dei costi, se compatibili con l'erogazione dei servizi pubblici essenziali ad esse affidati. 	art. 1 commi 611 e 612 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015)
deliberazione del consiglio comunale n. 64 del 30/09/2017	<p>Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Fiume Veneto che in merito alle azioni di razionalizzazione ha deliberato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATAP SpA - Dismissione della partecipazione mediante cessione delle azioni in quanto non strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente <p>Ha deliberato altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - società Livenza Tagliamento Acque SpA: è una società sana dal punto di vista economico e finanziario, affidataria di un servizio pubblico locale secondo il modello in house providing, nel rispetto di quanto definito a livello nazionale e comunitario su tale scelta operativa. La società non ricade in nessuna delle ipotesi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP. <p>Pur non ricadendo nelle fattispecie e nelle casistiche previste dalla normativa in esame, che prevedrebbe l'obbligo di dismissione, vi è la volontà dell'Amministrazione di procedere comunque alla dismissione della partecipazione per valutazioni di ordine politico, anche connesse all'operazione di fusione per incorporazione societaria tra la società Livenza tagliamento acque spa e la società Sistema Ambiente srl, su cui questo consiglio comunale si è già espresso negativamente, giusta deliberazione consiliare n. 58 del 19/09/2017;</p>	Art. 24 D. Lgs. 175/2016
deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 30/09/2017	<p>approvazione schema di convenzione per la gestione associata fra gli enti pubblici azionisti di Atap spa attribuendo al comune di Pordenone il mandato a svolgere tutte le funzioni relative alla disciplina ed allo svolgimento della procedura di gara per la vendita della quota azionaria ordinaria posseduta dai comuni aderenti alla convenzione stessa, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione</p>	
deliberazione del consiglio comunale n. 58 del 19/09/2017	<p>fusione per incorporazione in Livenza tagliamento acque s.p.a. della società "Sistema Ambiente s.r.l." ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile.</p> <p>– Non adesione alla proposta di fusione</p>	
deliberazione del consiglio n. 68 del 16/10/2017	<p>esercizio del diritto di recesso dalla società Livenza tagliamento acque s.p.a. ex art. 2437 c.c. e 30 dello statuto della medesima società'.</p>	

Particolare rilievo in questa sede assumono i commi 4 e 5 dell'art. 24: la norma dispone, infatti, l'obbligo di alienazione delle società individuate nella "revisione straordinaria" entro un anno (e quindi entro il 30.9.2018); in caso contrario, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e *"salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, con l'osservanza, sia per le s.p.a. che per le s.r.l., dei criteri e del procedimento di cui, rispettivamente, agli artt. 2437-ter, 2^ comma, e 2437-quater del codice civile"*.

Nonostante la disposizione di legge preveda una serie di azioni "automatiche", il procedimento di alienazione deve comunque avere riguardo alla migliore valorizzazione della quota della società per il socio pubblico, circostanza che potrebbe richiedere una ridefinizione del piano delle azioni connesse all'alienazione in considerazione ad esempio, dell'instaurarsi di eventuali contenziosi, che rendono arduo il rispetto dei tempi prospettati dalla norma. In tal senso la nota congiunta ANCI-Utilitalia di Ottobre 2018, che evidenzia che *"rispetto all'attuazione delle procedure di alienazione indicate nella ricognizione straordinaria, va evidenziato inoltre che potrebbero presentarsi eventuali sopravvenienze, anche non dipendenti dalla volontà dell'ente pubblico socio"*, come ad esempio *"l'attesa di pronunce di tribunali amministrativi"*.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Con riferimento al Comune di Fiume Veneto il grafico che segue evidenzia le relazioni tra le varie partecipazioni:



ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA'

Il perimetro considerato fa riferimento al combinato disposto dell'art. 20 e dell'art. 2, ai sensi del quale occorre considerare tutte le partecipazioni dirette in società. Con riferimento alle "partecipazioni indirette", invece, sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) dello stesso TUSP (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati), salvo che la società indiretta non sia detenuta anche direttamente dall'amministrazione (art. 1 c. 5 TUSP).

Di seguito sono riportate le informazioni sulla partecipazione in ciascuna società con riferimento al 31.12.2017 (riferite principalmente ai parametri richiesti dall'art. 20), lo stato di fatto alla data di presentazione della proposta di deliberazione e le eventuali misure di razionalizzazione da intraprendere.

2.1 - ATAP S.p.A.

La società ATAP S.p.A., partecipata dal Comune di Fiume Veneto per l' 2,861% del capitale sociale, pari a n. 5.222 azioni per un importo nominale di € 522.200,00, svolge attualmente il servizio di trasporto pubblico locale nel territorio della Provincia di Pordenone, gestito a seguito della gara bandita dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Dal punto di vista dei servizi gestiti, la società non risulta avere rapporti diretti con l'Ente comunale.

Dal punto di vista economico e patrimoniale la società ha riportato risultati positivi negli ultimi anni, e non sono stati necessari interventi dei soci ai fini di ricostituzione o aumento del capitale sociale.

In particolare, da quanto riportato dagli ultimi 3 bilanci approvati (2015-2017), i principali dati economici della società sono i seguenti:

(dati in Euro)	2013	2014	2015	2016*	2017*
<i>Valore della produzione</i>	29.009.714	28.474.594	29.686.436	28.456.749	29.409.919
<i>Risultato prima delle imposte</i>	9.411.418	8.279.423	9.347.341	6.848.781	9.457.996
<i>Utile d'esercizio</i>	6.486.181	5.641.109	6.622.136	4.941.294	3.229.191
<i>Patrimonio Netto</i>	67.279.891	70.151.953	74.005.541	73.355.664	67.069.146

*redatto in base ai nuovi principi contabili

Il quadro evidenziato permette di definire ATAP S.p.A. come una società sana dal punto di vista economico e finanziario. Risulta affidataria di un servizio pubblico locale a seguito di procedura ad evidenza pubblica effettuata dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Le valutazioni dell'Ente in merito al mantenimento o alla dismissione della partecipazione in ATAP S.p.A. dovranno basarsi, principalmente, sui seguenti aspetti:

- mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della società;
- attribuzione delle competenze in materia di trasporto pubblico locale (urbano ed extraurbano) nell'ambito della L.R. 26/2014 e conseguente verifica di coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente;
- necessità di valorizzazione economica della partecipazione ai fini di investimento da parte dell'Ente.

Atteso che in materia di trasporto pubblico locale, per quanto servizio rilevante sul territorio, l'articolo 12 della LR 23/2007 in materia di trasporto pubblico locale ha riservato ai comuni funzioni marginali di tipo consultivo, propositivo di servizi aggiuntivi e di realizzazione di infrastrutture. Mentre la funzione gestionale del TPL è attribuita alla amministrazione regionale.

Informazioni sullo stato della procedura di razionalizzazione.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 64 del 30/09/2017 si è ritenuto di procedere alla dismissione della partecipazione mediante cessione delle azioni in quanto non strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 30/09/2017 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata fra gli enti pubblici azionisti di Atap spa attribuendo al comune di Pordenone il mandato a svolgere tutte le funzioni relative alla disciplina ed allo svolgimento della procedura di gara per la vendita della quota azionaria ordinaria posseduta dai comuni aderenti alla convenzione stessa, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione;

Con il medesimo atto l'Amministrazione ha preso atto della perizia di valutazione del capitale economico della Società ATAP S.p.A. al 30.9.2016 redatta dal dott. Marco Della Putta e asseverata avanti al Notaio Baravelli di Treviso in data 20.1.2017, e ha dato atto che, a seguito della distribuzione di riserve della società deliberata dall'Assemblea dei soci del 21.2.2017, il valore della società dovesse essere ridotto di euro 5.016.072.

La convenzione poi non è stata più sottoscritta e la procedura di alienazione si è bloccata per eventi manifestatesi successivamente.

Nel frattempo, infatti, la compagine sociale ha subito modifiche: in considerazione della liquidazione della Provincia di Pordenone, soppressa a far data dal 1.10.2017, è variata la composizione dei soci pubblici della società, subentrati alla Provincia medesima ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1761 del 22.9.2017 (“approvazione definitiva del piano di liquidazione della Provincia di Pordenone”). Il Comune di Fiume Veneto è pertanto subentrato, per successione, nelle partecipazioni della Provincia di Pordenone e la sua quota è aumentata dal 1,83%, attestandosi ad un totale di 2,861% complessivo.

Anche gli altri comuni soci hanno mutato la percentuale di partecipazione nella società e sono inoltre entrati nel capitale della società altri comuni appartenenti alla Provincia di Pordenone.

Inoltre, il socio privato Credit Agricole Friuladria in data 11.10.2017 ha comunicato alla società di aver ricevuto formale proposta di acquisto della quota del 0,96% (n. 1746 azioni) di partecipazione del capitale sociale; allo scopo di mantenere la connotazione prettamente pubblicistica della società, con Assemblea del 15.12.2017 è stato autorizzato il Consiglio di amministrazione dell'ATAP ad esercitare il diritto di prelazione sulle azioni della società detenute dal gruppo bancario Credit Agricole Friuladria.

Detta deliberazione, prima da parte del Consiglio di amministrazione di ATAP, validata dall'assemblea dei soci, ha comportato l'instaurarsi di un contenzioso innanzi al Tribunale delle Imprese di Trieste tra la società e l'unico socio privato con personalità giuridica ancora presente in ATAP SpA in merito alla clausola di prelazione di cui all'art. 8 dello statuto della società.

A Ottobre 2018 il contenzioso relativo all'assegnazione delle azioni dell'ex-socio Credit Agricole Friuladria si è concluso con il trasferimento della proprietà delle azioni previamente detenute dal gruppo bancario per n. 1745 azioni alla società ATAP e n. 1 azione al socio privato con persona giuridica.

La società ha proceduto nel frattempo a distribuire utili e riserve: tenuto conto delle riserve disponibili costitutesi a seguito anche delle cessioni di partecipazioni da parte dell'ATAP, in data 26.1.2018 l'Assemblea Ordinaria dei soci ne ha deliberato infatti la distribuzione per un importo non superiore a 15 milioni di euro – ad esclusione delle azioni proprie. In data 15.6.2018, l'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, ha deliberato la destinazione del risultato di esercizio per circa 3.113.000 euro a dividendi e per la parte rimanente a riserva straordinaria.

Rispetto al valore di perizia predisposto al 30.09.2016, il valore di ATAP S.p.A. risulta diminuito per complessivi euro 22.512.872, ovvero per:

- euro 5.016.072, distribuzione riserve deliberate dall'Assemblea del 21.2.2017;
- euro 14.183.376, distribuzione riserve deliberate dall'Assemblea del 26.1.2018;
- euro 3.113.424, distribuzione risultato d'esercizio deliberato dall'assemblea del 15.6.2018.

ATAP SpA si configura attualmente pertanto come una società a prevalente capitale pubblico per il 93,755%, con una quota pari a 0,059% del capitale detenuta da privati e una quota pari al 6,186% di azioni proprie, con una mutata situazione di contesto rispetto al piano di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato con CC n. 64 del 30/09/2017; ha infatti

- mutato composizione del capitale;
- affrontato contenziosi in materia di diritto di prelazione;
- distribuito riserve e utili.

Occorre, inoltre, mettere in evidenza che la società partecipa alla società consortile TPL FVG scarl, risultata aggiudicataria a febbraio 2017 della gestione del servizio di trasporto pubblico locale per l'intera regione per 10 anni. Avverso tale aggiudicazione è stato proposto ricorso al TAR dall'ATI concorrente Busitalia – Sitanord e Autoguidovie SpA: in data 15.2.2018 è intervenuta la sentenza definitiva del Consiglio di Stato sull'aggiudicazione della gara europea, sancendone la legittimità. Il concorrente ha quindi proposto un ricorso per revocazione, la cui decisione è attesa per Gennaio 2019. Ne consegue che il nuovo contratto di gestione del servizio di trasporto pubblico locale tra Regione e nuovo affidatario non è stato ancora stipulato in attesa della definizione anche di quest'ultima controversia; ATAP SpA continua pertanto nella gestione in proroga del servizio ed i piani di sviluppo dell'azienda restano condizionati all'esito definitivo di tale ricorso in un contesto regionale volto all'aggregazione delle aziende provinciali di trasporto in ottica di razionalizzazione, efficace gestione delle partecipazioni pubbliche e di coordinamento.

Il disegno regionale in materia di trasporti pubblici è riscontrabile nelle leggi regionali n. 37 del 10.11.2017 (art. 11 c. 25) e n. 44 del 28.12.2017, collegata alla manovra di bilancio 2018-2020 (art. 1 comma 3), laddove si prescrive rispettivamente che “al fine di consentire un'efficace gestione delle partecipazioni pubbliche nel settore della mobilità delle persone, la Regione promuove ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e ss.mm.ii., la costituzione di società di scopo a cui anche gli enti locali possono conferire le quote di proprietà di società operanti nel settore del trasporto pubblico locale dagli stessi possedute”; ed inoltre “al fine di perseguire un'efficace gestione delle partecipazioni pubbliche e il miglior coordinamento degli interventi effettuati dalla Regione nei settori delle infrastrutture logistiche, dell'intermodalità, della viabilità e dei trasporti pubblici, è ammessa la partecipazione di Friulia SpA, nel ruolo stabilito dall'art. 7, c. 48, della L. R. 26.1.2004, n. 1 (Legge

Finanziaria 2004) [n.d.r. ovvero di holding], al capitale sociale delle società operanti nei settori medesimi, previa deliberazione della Giunta regionale finalizzata a verificare la strategicità del relativo intervento”.

Proposta di razionalizzazione:

Con riferimento all'ATAP, in un'ottica di migliore valorizzazione della quota dei soci pubblici alienanti, si ritiene necessario riformulare modalità e tempi del piano di razionalizzazione, che tengano conto delle vicende susseguitesesi nel corso dello scorso anno e di quelle – ancora incerte – che avranno corso nei prossimi mesi, legate all'instaurazione di diversi contenziosi.

Tenuto conto di tutto quanto sopra detto, e tenuto conto che:

- il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, il cui ambito è quello regionale;
- della strategia regionale in materia di trasporto pubblico locale, volta all'aggregazione delle società provinciali di trasporto;
- della necessità di delineare delle tempistiche il più possibile definite per la dismissione delle quote del Comune nella società in un'ottica di corretta programmazione ed efficiente gestione delle risorse pubbliche;

si propone in via principale di confermare la dismissione della partecipazione in ATAP SpA (mediante alienazione o conferimento quote) alla società di scopo di Friulia SpA ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 37/2017 e 44/2017, una volta definito l'esito del ricorso sulla procedura di aggiudicazione della gestione del servizio di trasporto pubblico locale (definizione attesa a Gennaio 2019) e previa acquisizione di una nuova perizia della società.

La dismissione dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche, anche pluriennali, che consentano di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società.

In subordine, qualora il procedimento di costituzione della società di scopo ad opera di Friulia SpA rimanga a lungo indefinito, al fine di migliorare la contendibilità sul mercato delle quote della società ATAP e di delinearne una tempistica di dimissione il più possibile definita, si propone di autorizzare il Sindaco ad intervenire nell'Assemblea dei soci di ATAP SpA dando mandato al consiglio di amministrazione della società di acquisire le azioni dei soci con personalità giuridica di diritto privato in ottica di deflazionare il contenzioso in materia di diritto di prelazione.

Partecipazioni indirette

L'Amministrazione detiene per il tramite dell'Atap le seguenti società (le percentuali di possesso indicate sono quelle dell'Atap, pertanto la percentuale di possesso dell'Ente si ricava moltiplicando tale dato con la percentuale di partecipazione in Atap pari a 2,861%, ne deriva che la partecipazione dell'Ente è marginale ed è quasi sempre sotto l'1%):

IMMOBILIARE PALMANOVA S.r.l. – Società Unipersonale con sede a Pordenone, capitale sociale 36.016 euro.

Posseduta al 100%, avente ad oggetto l'attività di gestione immobiliare.

Non sono intercorsi rapporti commerciali. A fronte di perizia di stima giurata relativa al valore degli immobili detenuti della società, la partecipazione è stata parzialmente svalutata.

A.P.T. Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. con sede a Gorizia, capitale sociale 5.164.600 euro.

Partecipata al 21,81% operante nel T.P.L. per la provincia di Gorizia.

Non sono intercorsi rapporti commerciali di rilievo.

MOBILITA' DI MARCA S.p.A. con sede a Treviso, capitale sociale 23.269.459 euro.

In data 22 novembre 2013 è stato sottoscritto davanti al Notaio Maurizio Viani di Treviso l'atto di fusione, che ha avuto effetto a partire dal 1° gennaio 2014 delle quattro società che operavano nel settore T.P.L. nella provincia di Treviso: La Marca Trevigiana S.p.A., CTM S.p.A., ACTT S.p.A., ATM S.p.A..

Il giorno 4 novembre 2016, con atto Rep. N. 6386, Raccolta n. 4111 del Notaio Maurizio Viani ha avuto luogo la fusione per incorporazione delle società CTM Servizi S.r.l. e Marca Riscossioni S.p.A. in Mobilità di Marca S.p.A., in seguito all'approvazione del progetto unico di fusione da parte delle rispettive assemblee, in data 24 giugno 2016. L'efficacia reale della fusione è avvenuta dopo l'iscrizione presso il Registro delle Imprese degli atti di fusione depositati (14.11.2016), mentre gli effetti contabili e fiscali sono stati retrodatati al 01.01.2016.

Il capitale sociale di Mobilità di Marca S.p.A. è stato aumentato, a servizio della fusione fino ad euro 23.269.459, e pertanto di euro 1.504.590, mediante l'emissione di nuove azioni del valore nominale di 1 euro, assegnate ai soci delle società incorporate.

Per effetto di questa operazione la percentuale di possesso detenuta da ATAP si è ridotta a 14,95%

Non sono intercorsi rapporti commerciali significativi.

S.T.I. Servizi Trasporti Interregionali S.p.A. con sede a Pordenone, capitale sociale 852.142,50 euro è partecipata al 20%.

La società opera in sub-concessione nel T.P.L. della provincia di Treviso.

Per ATAP gestisce in sub-affidamento la linea Claut-Longarone-Belluno, ed in Associazione Temporanea di

Impresa i servizi di scuolabus per il Comune di San Vito al Tagliamento.

S.T.U. MAKO' S.p.A. in liquidazione con sede a Pordenone, capitale sociale 5.120.000 euro ridotto rispetto al 31.12.2015 a seguito dell'Assemblea straordinaria del 13.01.2016.

Partecipata al 20% operante nel settore immobiliare.

Non sono intercorsi rapporti commerciali. La società è stata posta in liquidazione e la partecipazione è stata integralmente svalutata.

TPL FVG S.c.a r.l. con sede a Gorizia, capitale sociale 100.000 euro.

Partecipata al 25% costituita in vista della gara di appalto per i servizi di T.P.L. Regionale.

Non sono intercorsi rapporti commerciali di rilievo.

S.N.U.A. S.r.l. con sede a San Quirino, capitale sociale 2.362.500 euro.

Partecipata al 39% operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani.

Si segnala la concessione del finanziamento fruttifero di 1.728.000 euro liquidato in due *tranches*, la prima a dicembre 2015 e la seconda a gennaio 2016. A seguito della cessione del 15% della quota di partecipazione avvenuta nell'estate del 2016, la quota proporzionale del finanziamento pari a 480.000 euro è stata rimborsata dalla società acquirente. Non sono intercorsi rapporti commerciali di rilievo.

ATVO S.p.A. con sede a San Donà (VE), capitale sociale 8.974.600 euro.

Partecipata al 4,46%, operante nel T.P.L. per il Veneto Orientale.

L'assemblea dei soci del 28.12.2016 ha deliberato l'aumento di capitale sociale da 7.658.400 euro ad euro 8.974.600, riducendo la percentuale di possesso detenuta da ATAP.

Sono intercorsi rapporti commerciali di rilievo legati prevalentemente a servizi in subconcessione di linee.

FORCS S.r.l. con sede a Udine, capitale sociale 100.000 euro.

Partecipata al 14,43% è una holding inattiva.

La società è pervenuta ad ATAP a seguito della liquidazione della Saita S.r.l.

Non sono intercorsi rapporti commerciali.

SIAV S.p.A. con sede a Roma derivante dalla fusione delle Autolinee Giordani

Quote detenute n.1 dal valore nominale di 516 euro.

Non sono intercorsi rapporti commerciali.

Autoservizi FVG S.p.A. - SAF con sede a Udine, capitale sociale 14.000.000 euro.

Partecipata al 6,38%, operante nel T.P.L. per la provincia di Udine.

Sono intercorsi rapporti commerciali non di rilievo.

Consorzio Gest.Serv.Autop.V.O. con sede a Portogruaro.

Quote detenute n.5, dal valore nominale di 516,40 euro

Non sono intercorsi rapporti commerciali.

Rapporti con parti correlate

Tutte le operazioni poste in essere con le parti correlate rientrano nella gestione dell'attività caratteristica della società e, per quanto attiene al possibile conflitto di interesse, tutte le operazioni sopra descritte sono regolate a condizioni di mercato.

Da rilevare però che questo Ente non detiene il controllo della società, dato che possiede solo il 2,861% delle azioni, né si configura la situazione del controllo congiunto, non essendo Atap spa una società in House. Pertanto il processo di razionalizzazione non si estende alle partecipate indirette, ai sensi dell'art. 2 del TUSP D.LGS 19 agosto 2016, n. 175.

2.2 – Ambiente Servizi – S.p.A.

Ambientali Servizi SPA è una Società per Azioni a capitale interamente pubblico, costituita nel gennaio 2001.

Il Comune di Fiume Veneto detiene un partecipazione di n. 203.584 azioni per un importo nominale di € 203.584,00 pari all' 8,64% del capitale sociale.

La società è attualmente affidataria, tramite il modulo in house providing del servizio, configurabile come servizio pubblico locale a rilevanza economica, di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e assimilati comprensivo delle attività di spazzamento strade, raccolta, trasporto, trattamento, recupero e trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, per il Comune di Fiume Veneto e per altri 22 comuni della provincia di Pordenone, e agisce quindi in ambito sovracomunale.

La configurazione della società caratterizza anche la configurazione dell'assetto proprietario e di controllo, talché i modelli di governance e i meccanismi gestionali, sia straordinari che ordinari, sono compatibili con le previsioni normative in materia di "controllo analogo" della Corte di Giustizia europea e della giurisprudenza.

In particolare, quali strumenti per l'espletamento del controllo analogo congiunto, gli Enti locali partecipanti alla società hanno previsto l'istituzione dell' "Assemblea di coordinamento intercomunale".

Il Consiglio dell'Assemblea di coordinamento intercomunale è costituito dai Sindaci dei Comuni Soci o loro delegati.

La tabella che segue evidenzia i macro dati economici e patrimoniali rilevati dai bilanci della società negli ultimi quattro esercizi (fonte bilanci d'esercizio di Ambiente Servizi S.p.A.).

(dati in migliaia di Euro)	2013	2014	2015	2016*	2017*
Valore della produzione	17.461.076	19.028.030	20.011.400	23.183.814	21.253.971
Risultato prima delle imposte	1.177.948	976.768	1.033.024	3.237.997	616.731
Utile d'esercizio	584.576	568.956	781.477	2.252.264	516.547
Patrimonio Netto	5.567.471	6.136.430	6.917.907	8.580.224	9.096.768

*redatto in base ai nuovi principi contabili

Dalla tabella si evince che la società mostra un buon quadro di salute economica e finanziaria.

Le valutazioni dell'Amministrazione sul mantenimento o dismissione della partecipazione dovranno basarsi sulla strategicità della partecipazione in Ambiente Servizi S.p.A, la quale gestisce servizi pienamente coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente secondo standard qualitativi e di efficienza pienamente in linea con gli obiettivi e con i livelli del settore di riferimento.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Partecipazioni indirette

L'Amministrazione detiene per il tramite di Sistema Ambiente le seguenti società (le percentuali di possesso indicate sono quelle di Ambiente e servizi, pertanto la percentuale di possesso dell'Ente si ricava moltiplicando tale dato con la percentuale di partecipazione in Ambiente e servizi pari a 8,64%):

ECO SINERGIE S.C.R.L con sede a San Vito al Tagliamento, capitale sociale 2.0500.000 euro

Partecipata al 99,16% Eco Sinergie è una società controllata e strumentale per Ambiente Servizi e ha lo scopo di istituire e condurre, nell'interesse e per conto dei soci e con criteri di economicità gestionale, alcune fasi delle attività dei soci, in particolare di gestire un impianto per il trattamento, la selezione e il recupero dei rifiuti.

L'effetto di tale attività sulla gestione di Ambiente Servizi ha comportato importanti risultati: valorizzazione dei rifiuti trattati, anche in termini economici, ed autonomia e controllo sui costi di smaltimento dei rifiuti non riciclabili. Inoltre l'autonomia economica e finanziaria raggiunta dalla controllata con l'aumento del fatturato e quindi della percentuale di utilizzo della capacità produttiva che oggi raggiunge circa l'91% confermano le buone scelte in termini strategici e aziendali effettuate negli anni.

La tabella che segue evidenzia i macro dati economici e patrimoniali rilevati dai bilanci della società negli ultimi tre esercizi (fonte bilanci d'esercizio di Ecosinergie S.c.r.l.).

(dati in migliaia di Euro)	2015	2016	2017
Valore della produzione*	6.696.537	7.571.254	8.164.742
Utile d'esercizio	266.445	365.100	390.803
Patrimonio Netto	2.758.897	3.124.00	3.514.806

*Al netto dei contributi in conto esercizio

Dalla tabella si evince che la società mostra un buon quadro di salute economica e finanziaria.

Le valutazioni dell'Amministrazione sul mantenimento o dismissione della partecipazione dovranno basarsi sulla strategicità della partecipazione per Ambiente Servizi S.p.A, la quale gestisce servizi pienamente coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente secondo standard qualitativi e di efficienza pienamente in linea con gli obiettivi e con i livelli del settore di riferimento.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

MTF S.r.l. con sede a Udine, capitale sociale 50.000 euro

Nel corso del 2017 è stata perfezionata l'acquisizione del 99% del capitale sociale di MTF, società a responsabilità limitata che effettua il servizio di raccolta e riciclaggio dei rifiuti a Lignano. Tale acquisizione permetterà di compiere un ulteriore passo in avanti per il consolidamento, l'efficienza e l'economicità del servizio che la Società Ambiente Servizi offre ai Comuni. Le sinergie industriali con MTF consentiranno infatti di abbassare i costi agli utenti di tutti i Comuni Soci attraverso economie di scala.

L'operazione rappresenta quello step necessario per consentire alla Società di crescere dal punto di vista della solidità economica (e dunque anche a livello di investimenti, con conseguente beneficio per i Soci); i ricavi di MTF sono infatti pari a quelli di 11 Comuni.

La tabella che segue evidenzia i macro dati economici e patrimoniali rilevati dai bilanci della società negli ultimi tre esercizi (fonte bilanci d'esercizio di MTF S.r.l.).

(dati in migliaia di Euro)	2015	2016	2017
<i>Valore della produzione*</i>	2.876.203	2.964.309	3.084.281
<i>Utile d'esercizio</i>	265.882	283.689	271.894
<i>Patrimonio Netto</i>	547.044	630.736	752.629

Dalla tabella si evince che la società mostra un buon quadro di salute economica e finanziaria.

Le valutazioni dell'Amministrazione sul mantenimento o dismissione della partecipazione dovranno basarsi sulla strategicità della partecipazione per Ambiente Servizi S.p.A, la quale gestisce servizi pienamente coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente secondo standard qualitativi e di efficienza pienamente in linea con gli obiettivi e con i livelli del settore di riferimento.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Inoltre Ambiente Servizi S.p.A, ha una partecipazione marginale nei seguenti istituti di credito:

Banca di Credito Cooperativo Pordenonese – Società Cooperativa P.IVA e C.F. 00091700930

Partecipazione pari allo 0,008792%

Friulovest Banca Credito Cooperativo – Società Cooperativa P.IVA e C.F. 00067610931

Partecipazione pari allo 0,013477%

Si rileva, infine, che essendo Ambiente Servizi S.p.A una società in House e quindi soggetta a controllo analogo tramite l'assemblea di coordinamento intercomunale, la linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione, con riferimento alle partecipazioni indirette, da adottare e da rendere nota agli organi societari, potrà essere assunta solo in tale sede.

2.3 - Livenza Tagliamento Acque SpA.

Livenza Tagliamento Acque S.p.A. nasce, con effetto dall'11/12/2014, dalla fusione tra CAIBIT SPA ed Acque del Basso Livenza S.p.A. di cui il Comune di Fiume Veneto deteneva n. 2385 azioni pari allo 0,105% del capitale sociale, per la Gestione del servizio idrico integrato delle acque, captazione, trasporto, trattamento, distribuzione dell'acqua potabile (od industriale), raccolta e collettamento (fognatura), trattamento (depurazione) e scarico acque reflue.

Livenza Tagliamento Acque SpA. è la società costituita tra i comuni di: Gruaro, Teglio Veneto, Fossalza di Portogruaro, Portogruaro, Caorle (per le sole frazioni di Castello e Brussa), San Michele al Tagliamento, Concordia Sagittaria, San Stino di Livenza, Annone Veneto, Pramaggiore e Cinto Caomaggiore più Meduna di Livenza in Provincia di Treviso. Per quanto concerne l'area friulana (Provincia di Pordenone) vengono gestiti i servizi nei Comuni di: Morsano al Tagliamento, Cordovado, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Chions, Pravidomini, Pasiano di Pordenone, Azzano Decimo, Fiume Veneto, Zoppola, Casarsa della Delizia, Valvasone, Arzene, San Martino al Tagliamento e San Giorgio della Richinvelda. per la gestione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione).

Con le deliberazioni dell'Assemblea d'Ambito n.13 del 29.12.2010, n.7 del 19.12.2011, e la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.18 del 28 dicembre 2012 si procedeva, rispettivamente, all'affidamento provvisorio delle gestioni del servizio idrico integrato per gli anni 2011, 2012 e 2013 alle società in house Acque del Basso Livenza S.p.A. (di seguito ABL S.p.A.) e CAIBT S.p.A.;

Con deliberazione dell'Assemblea della Consulta d'Ambito n.21 di data 17.12.2013, recante 'Affidamento del servizio idrico integrato e relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20 e seguenti, del DL 179/2012 – approvazioni', si affidava, tra l'altro, del servizio idrico integrato alle società di gestione ABL S.p.A. e CAIBT S.p.A. secondo il modello in house providing in via transitoria fino al 31.12.2014;

In data 11.12.2014, con l'avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese, è stata definitivamente perfezionata la fusione delle società di gestione in house providing ABL S.p.A. e CAIBT S.p.A. nella società in house providing Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (di seguito LTA S.p.A.) e che quest'ultima si configura come gestore unico d'ambito, in coerenza alle disposizioni di cui al Decreto-Legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla L.11.11.2014, n.164;

Con deliberazione dell'Assemblea della Consulta d'Ambito n.21 di data 30 dicembre 2014 è stato confermato l'affidamento provvisorio, fino al 31.12.2015, della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale 'Lemene' alla società LTA S.p.A., nelle more, tra l'altro, della stipula del nuovo Accordo interregionale tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto;

Con deliberazione dell'Assemblea della Consulta d'Ambito n.19 di data 29 dicembre 2015, è stato confermato, per l'anno 2016, l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale 'Lemene' alla società in house providing Livenza Tagliamento Acque S.p.A., nelle more, tra l'altro, della stipula del nuovo Accordo interregionale tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto;

Con deliberazione dell'Assemblea della Consulta d'Ambito n. 23 di data 19 dicembre 2016 è stato confermato l'affidamento provvisorio della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale 'Lemene' alla società in house providing LTA S.p.A., nelle more del termine previsto dalla L.R. FVG n.5/2016 per la stipula dell'accordo/intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto di cui alle premesse, e, comunque, fino al 31.12.2017

In data 17 gennaio si è conclusa la procedura di fusione per incorporazione della società Acque del Basso Livenza Patrimonio SpA e CAIBT patrimonio nella società Livenza Tagliamento Acque SpA, che è pertanto subentrata di diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo delle società fuse ed in particolare nella titolarità di ogni diritto reale sui beni immobili.

Il Comune di Fiume Veneto a seguito dell'ultima procedura di fusione detiene una quota pari allo 0,064% del capitale sociale, pari a n. 9.580 complessivo di azioni

Mediamente L.T.A. S.p.A. fattura ogni anno 12.347.000 di metri cubi d'acqua, fornita con una rete tecnologica che si sviluppa in modo capillare nel territorio dei vari Comuni associati per una lunghezza di circa 2.262 Km. Sono presenti inoltre 45 vasche di accumulo con una capacità totale di mc. 42.000;

L.T.A. S.p.A. gestisce, inoltre, i servizi di fognatura, la cui rete si estende per circa 1.063 km, ed i relativi impianti di sollevamento (n°181 di cui 150 dotati di teleallarmi) dei sopraccitati comuni; Nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato L.T.A. S.p.A. provvede anche alla conduzione degli impianti di depurazione delle acque reflue per un totale di n° 36 impianti; Inoltre vengono gestiti n° 7 impianti di fitodepurazione e n° 42 impianti di depurazione primari (vasche IMHOFF).

Il bilancio della società negli ultimi tre esercizi evidenzia i seguenti risultati:

(dati in Euro)	2014	2015	2016	2017
Valore della produzione	1.132.589	23.128.465	22.505.84	33.594.048
Risultato prima delle imposte	187.603	1.606.474	2.362.286	3.279.307
Utile d'esercizio	135.124	1.088.809	1.515.748	2.236.705
Patrimonio Netto	14.607.432	15.696.245	17.211.990	47.970.888

Il quadro appena evidenziato permette di definire LTA spa come una società sana dal punto di vista economico e finanziario, affidataria di un servizio pubblico locale secondo il modello in house providing, nel rispetto di quanto definito a livello nazionale e comunitario su tale scelta operativa.

La società non è sussidiata dal Comune di Fiume Veneto in qualità di Ente affidante (attraverso, ad esempio, eccessive compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico affidati), poiché il regime tariffario e il quadro delle compensazioni sono definiti a livello nazionale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici per la parte metodologica e a dalla Consulta d'Ambito dell'CATOI "Lemene" a livello locale.

Le eventuali future valutazioni dell'Ente in merito al mantenimento della partecipazione in dovranno basarsi sui seguenti aspetti:

- mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della società;
- eventuale modifica degli ambiti di affidamento del servizio da parte della Regione Friuli Venezia Giulia e/o delle competenze in materia di affidamento del servizio, anche in linea con quanto definito con la Legge regionale 26/2014, per cui si dovrebbe rendere necessaria una verifica sulla coerenza della società con le finalità istituzionali dell'Ente;
- scelte di valorizzazione economica della partecipazione condivisa con gli altri Enti soci all'interno del Consiglio dei rappresentanti dei Comuni.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

La società che all'inizio del 2017 gestiva il Servizio Idrico Integrato per 25 Comuni ricadenti nelle province di Venezia, Pordenone e Treviso e nelle Regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, per effetto della fusione per incorporazione della società Sistema Ambiente S.r.l. con sede legale a Brugnera (PN), società di gestione ricadente nell'Ambito amministrato dalla Consulta d'Ambito ATO Occidentale di Pordenone, avvenuta con efficacia dal 15/12/2017, ha ampliato il territorio gestito ad ulteriori 16 Comuni ricadenti tutti nella provincia di Pordenone. Dal 15/12/2017 quindi la società gestisce 41 Comuni.

L'attività è stata svolta nel 2017 a favore degli utenti dei Comuni azionisti per effetto dell'affidamento provvisorio della gestione del servizio deliberato dall'Assemblea della Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene", il 19/12/2016 con Deliberazione n. 23 sino al 31/12/2017.

Poiché però la medesima Consulta nella suddetta Assemblea aveva anche deliberato "di confermare l'affidamento provvisorio della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale 'Lemene' alla società in house providing LTA S.p.A., nelle more del termine previsto dalla L.R. FVG n.5/2016 per la stipula dell'accordo/intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto di cui alle premesse, e,

comunque, fino al 31.12.2017”, si ricorda che il 30 ottobre 2017 l’intesa citata è stata sottoscritta dalle due Regioni permettendo sia il perfezionamento dell’operazione di fusione che era in corso tra LTA e Sistema Ambiente che il riallineamento dell’affidamento a LTA per i 25 Comuni originari al 30/06/2039, cosa che è avvenuta con la delibera della CATOI n. 23 del 19/12/2017.

Dal 15/12/2017 al 31/12/2017 quindi la società ha gestito il nucleo originario dei 25 Comuni per effetto della proroga deliberata dalla CATOI il 19/12/2016 ed i 16 Comuni ricadenti nel bacino tariffario di Sistema Ambiente in forza dell’affidamento a questa attribuito sino al 30/06/2039 e dal 2018, per i Comuni originari per effetto del riallineamento dell’affidamento.

La suddetta fusione sotto il profilo operativo ha già visto l’avvio dei processi di armonizzazione delle procedure interne delle due società, delle rispettive funzioni al fine della razionalizzazione dell’organizzazione, della concreta realizzazione delle economie di scala attese oltretutto del miglioramento dell’efficienza di alcuni processi.

A seguito di tale fusione inoltre il capitale sociale di LTA è aumentato da € 15.000.000 agli attuali € 18.000.000, e la percentuale che detiene il Comune di Fiume Veneto è scesa allo 0,055% del capitale.

Partecipazioni indirette

L’Amministrazione detiene per il tramite di LTA spa le seguenti società (le percentuali di possesso indicate sono quelle di LTA, pertanto la percentuale di possesso dell’Ente si ricava moltiplicando tale dato con la percentuale di partecipazione in LTA pari a 0,055%):

VIVEREACQUA SCARL con sede a Verona, capitale sociale 97.482 euro

Quota partecipazione pari al 1,46%, operante nel servizio idrico integrato nella Regione del Veneto.

E’ una società consortile che opera una integrazione stabile tra i gestori del servizio idrico integrato del Veneto, con l’obiettivo di aumento dell’efficienza e della capacità competitiva grazie alle maggiori dimensioni e il conseguimento di economie di scala.

Non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la prestazione e l'erogazione ai soci consorziati di servizi funzionali all'attività da essi esercitata con l'obiettivo di conseguire la gestione ottimale di tali servizi. La società svolge, fra l'altro, le seguenti attività a favore dei consorziati: approvvigionamento mediante acquisizione di lavori , servizi e forniture, anche quale centrale di committenza; ottimizzazione e smaltimento fanghi di depurazione; gestione di servizi per l'utenza sul territorio; ogni ulteriore attività da cui svolgimento in comune possa risultare un beneficio per i consorziati

Attualmente Viveracqua aggrega 12 aziende a capitale interamente pubblico, con un bacino d'utenza di 4,8 milioni di abitanti.

Il bilancio della società negli ultimi tre esercizi evidenzia i seguenti risultati:

(dati in Euro)	2015	2016	2017
Valore della produzione	636.677	866.028	567.761
Utile d’esercizio	9.660	5.174	824
Patrimonio Netto	178.568	183.742	234.669

Il quadro appena evidenziato permette di definire Viveracqua Scarl come una società sana dal punto di vista economico e finanziario.

Inoltre LTA spa ha una partecipazione marginale nei seguenti istituti di credito:

Banca di Credito Cooperativo Pordenonese – Società Cooperativa P.IVA e C.F. 00091700930

N° 25 azioni su 112.528 azioni pari allo 0,0222%

Friulovest Banca Credito Cooperativo – Società Cooperativa P.IVA e C.F. 00067610931

N° 2 azioni su 7.930 azioni pari allo 0,0252%

Banca San Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo e Fossalta di Portogruaro BCC SCRL P.IVA e C.F. 02794950275

N° 30 azioni su 317.641 azioni pari allo 0,0094%

Informazioni sullo stato della procedura di razionalizzazione.

Con riferimento alla suddetta operazione straordinaria il Comune Fiume Veneto (PN), Comune azionista di LTA e i Comuni di Cavasso Nuovo (PN), Fontanafredda (PN) e Cordenons (PN), Comuni soci di Sistema Ambiente S.r.l., nelle rispettive Assemblee sociali (deliberazione del consiglio comunale n. 58 del 19/09/2017) hanno votato contro la fusione proposta e hanno quindi successivamente notificato alle rispettive società di riferimento il loro recesso ex art. 2473 cod. civ. per i 3 soci di Sistema Ambiente e ai sensi dell’art. 2437 del c.c per il Comune di Fiume Veneto, socio di LTA. Tutto ciò con l’obiettivo di creare il presupposto per il cambiamento del Gestore attuale.

Con successiva deliberazione del consiglio comunale n. 64 del 30/09/2017 “Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Fiume Veneto” in merito alle azioni di razionalizzazione ha deliberato che:

- società Livenza Tagliamento Acque SpA: è una società sana dal punto di vista economico e finanziario, affidataria di un servizio pubblico locale secondo il modello in house providing, nel rispetto di quanto definito a livello nazionale e comunitario su tale scelta operativa. La società non ricade in nessuna delle ipotesi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Pur non ricadendo nelle fattispecie e nelle casistiche previste dalla normativa in esame, che prevedrebbe l'obbligo di dismissione, vi è la volontà dell'Amministrazione di procedere comunque alla dismissione della partecipazione per valutazioni di ordine politico, anche connesse all'operazione di fusione per incorporazione societaria tra la società Livenza tagliamento acque spa e la società Sistema Ambiente srl.

La società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ha promosso ricorso al T.A.R per il Friuli Venezia Giulia, notificato in data 04.12.2017 con n. prot. n. 21985, contro il Comune di Fiume Veneto e nei confronti di Hydrogea S.p.A., Sistema Ambiente S.r.l, Consulta d'Ambito (C.A.T.O.) Occidentale; Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale (C.A.T.O.I.) "Lemene", Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto per l'annullamento:

- della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Fiume Veneto n. 58 del 19.09.2017, ad oggetto "Fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. della società Sistema Ambiente S.r.l., ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile;
- della deliberazione del C.C. di Fiume Veneto n. 64 del 30.09.2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d. lgs. 19/8/2016, n. 175 – ricognizioni partecipazione possedute – individuazione partecipazione da alienare;
- della deliberazione del C.C. di Fiume Veneto n. 68 del 16.10.2017 ad oggetto: "Esercizio del diritto di recesso della società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ex art. 2437 c.c. e art. 30 dello Statuto della medesima società;
- della nota dd. 17.10.2017 prot. pec 18982 del Sindaco di Fiume Veneto, ad oggetto: "Dichiarazione di recesso dalla società Sistema Ambiente Srl ex art. 2473 cod. civ";
- di tutti gli atti a tali provvedimenti comunque connessi, presupposti e conseguenti.

Il TAR Friuli Venezia Giulia in data 21/02/2018 ha disposto la sospensione del giudizio, in attesa della decisione delle Cassazione a Sezioni Unite, sull'eccezione di competenza giurisdizionale sollevata che ad oggi è ancora pendente.

Dato che è previsto il recesso dalla società LTA spa, conseguentemente cesseranno anche tutte le partecipazioni indirette correlate.

Si rileva, in ogni caso, che essendo LTA S.p.A una società in House e quindi soggetta a controllo analogo tramite l'assemblea di coordinamento intercomunale, la linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione, con riferimento alle partecipazioni indirette, da adottare e da rendere nota agli organi societari, potrà essere assunta solo in tale sede.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RIGO CRISTIANA

CODICE FISCALE: RGICST70E66G888J

DATA FIRMA: 03/12/2018 15:54:50

IMPRONTA: 03A1E028C2635CBBFD17974222179DAA1AF485BB60B9BEB7A731ADFDC79B9DD
A1AF485BB60B9BEB7A731ADFDC79B9DD2BD880C2697C2A3F5FABFA50FC2C16E7
2BD880C2697C2A3F5FABFA50FC2C16E7D9BC66DEFEF656376C40952A0F081BCC
D9BC66DEFEF656376C40952A0F081BCC9B94FA8B8C231793AA81AA2D79E26637